

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIANNI CASALE

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150
e-mail: casale@avvocatogiannicasale.it / PEC: gianni.casale@ordineavvmodena.it



COMITATO REGIONALE F.I.Te.T – EMILIA ROMAGNA

Giudice Unico Regionale

SENTENZA SPORTIVA

Oggetto: Incontro serie C2 – Alfieri di Romagna vs Fortitudo Bologna in data 26/11/2017.

Premesso

- che questo Giudice Unico Regionale veniva investito dei fatti avvenuti nel corso dell'incontro tra Alfieri di Romagna vs Fortitudo Bologna, nonché successivi, attraverso l'invio di n.1 referto di gara incompleto di alcune parti, n.1 referto completato delle parti mancanti e corretto di alcune parti da parte di un dirigente della squadra ospitante Alfieri di Romagna, e moduli di presentazione squadre con cancellazione di nominativi, che si allegano a questo provvedimento.

- che questo Giudice Unico Regionale riceveva le rispettive memorie dai dirigenti delle rispettive società contenenti la ricostruzione dei fatti;

- che le ricostruzioni degli accadimenti contrastano tra quanto prodotto dalla dirigenza della Alfieri di Romagna e quanto dalla Fortitudo Bologna;

- che le doglianze avanzate dalla dirigenza della Alfieri di Romagna ha contenuti di censura verso un regolamento ritenuto lacunoso ed fallace al punto da sollecitare un intervento normativo urgente mentre, nel concreto, lamenta anti sportività nel comportamento nella dirigenza della Società Fortitudo Bologna rea, a

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIANNI CASALE

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150
e-mail: casale@avvocatogiannicasale.it / PEC: gianni.casale@ordineavvmodena.it



suo sentire, di avere approfittato delle buona fede posta in essere all'inizio dell'incontro;

– che le doglianze della Fortitudo Bologna si basano su eccezioni che coinvolgono l'errata applicazione del regolamento regionale nonché evidenziano correzioni apportate dalla dirigenza della squadra ospitante al termine dell'incontro per supplire a carenze ed errori di compilazione;

questo Giudice Unico Regionale,

osserva

– che la decisione che compete a questo Giudicante non può esimersi da applicare il Regolamento Regionale che governa il campionato di C2 oggetto dell'incontro per cui è chiamato a giudicare;

– che questo Giudice Unico Regionale non è legittimato ad entrare al merito di eventuali incongruità ed omissioni potendo intervenire di imperio, caso mai, in caso di vuoto legislativo aderendo, comunque, ad una valutazione per analogia e sicuramente non personalistica;

– che dall'analisi della documentazione posta all'attenzione di questo giudicante è chiaro che documentalmente risulta come il sig. Andrea D'Amore (atleta della Alfieri di Romagna) sia indicato come Giudice Arbitro pur avendo partecipato fattivamente all'incontro come atleta della squadra ospitante;

– che appare altrettanto chiaro che la dirigenza della squadra ospitante abbia a posteriori alterato il referto arbitrale cercando di

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIANNI CASALE

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150
e-mail: casale@avvocatogiannicasale.it / PEC: gianni.casale@ordineavvmodena.it



sanare le irregolarità apportando modifiche in punto alla persona del
Giudice Arbitro sostituendo il nome di Andrea D'Amore con quello di
Nita Petrica;

– che nel caso di specie risulta acclarata la violazione dell'art. 11
– Sezione personale arbitrale e note a referto del Regolamento
Attività Regionale a Squadre – Stagione agonistica 2017 – 2018 che
riporta pedissequamente: *"SI RAMMENTA CHE E' OBBLIGATORIO
PER LA SERIE C/2, che la società ospitante è tenuta a fornire in
qualità di Giudice Arbitro, un tesserato maggiorenne che non
compaia in alcuna altra veste a referto e che non disputi altra gara
nello stesso orario."*;

e per l'effetto, emette la seguente

SENTENZA

questo Giudice Unico Regionale, definitivamente decidendo,

– ritiene che dai fatti oggetto di valutazione sottoposti
attraverso la documentazione pervenuta appare chiara la violazione
dell'art. 11 del Regolamento Regionale a Squadre;

– che la modifica del referto arbitrale è avvenuto in modo del
tutto illegittimo ed arbitrario da parte della dirigenza della Società
Alfieri di Romagna comprovato dal fatto che la dirigenza della
squadra antagonista Fortitudo Bologna non ha aderito alla
ricostruzione dei fatti avanzata dal Presidente della squadra
ospitante;

– che la squadra ospitante Società Alfieri di Romagna non ha
apportato alcuna prova a sostegno della ricostruzione dei fatti

STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIANNI CASALE

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150
e-mail: casale@avvocatogiannicasale.it / PEC: gianni.casale@ordineavvmodena.it



proposti a questo Giudicante e, pertanto, gli unici elementi di valutazioni sono le risultanze documentali giunte alla valutazione di questo Giudice Unico Regionale;

– che il regolamento prevede che **"Se l'incontro viene effettuato senza Giudice Arbitro o con un Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti sopra descritti, la squadra ospitante perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato (i risultati verranno considerati per i soli fini di ranking individuale)."**;

per l'effetto

– dichiara la vittoria della Società Fortitudo Bologna con il punteggio di 5 - 0 in relazione all'incontro tra le Società Alfieri di Romagna e Fortitudo Bologna svoltosi il 26/11/2017 a Forlì presso la sede della Alfieri di Romagna in via Roma n.1.

Modena, 12.12.2017

Giudice Unico Regionale

Avv. Gianni Casale

A handwritten signature in black ink that reads "Gianni Casale".